

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caccialanza.

CACCIALANZA. Fra gli stabilimenti carcerari di nuova costruzione, la relazione della Giunta del bilancio enumera anche il carcere di Lodi.

Questo carcere è già da un anno ultimato. Non mancano che alcune opere di finimento che avrebbero potuto essere già eseguite e che, in ogni modo, si possono eseguire in breve tempo. Intanto però i detenuti rimangono nel vecchio carcere e, a parte la spesa che il Governo deve sostenere per l'affitto dei locali vecchi, questo carcere si mostra sempre più disadatto e per ragioni di sicurezza ed anche per ragioni d'igiene e, tanto più disadatto, in quanto che fatti recenti e gravissimi mostrano la necessità di abolire il sistema della vita in comune dei detenuti.

Raccomando quindi vivamente al Governo di sollecitare le ultime opere mancanti e di fare aprire presto il carcere nuovo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Mi adoprerò con la massima cura affinché il carcere di Lodi sia presto messo in funzione. Poiché si è ritenuto necessario costruire, con grave spesa, un carcere nuovo per sopprimere il vecchio, è evidente l'urgenza di addivenire a tale soppressione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 169 nella somma di lire 726,000.

Capitolo 170. Manutenzione dei fabbricati carcerari — Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari, lire 27,000.

Capitolo 171. Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, numero 260), lire 8,000.

Capitolo 172. Sussidi alle Società di patronato per i liberati dal carcere, lire 13,300.

Capitolo 173. Contributo per i medici in servizio dell'amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744), lire 47,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — **Capitolo 174.** Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 750.

Capitolo 175. Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero (*Spese fisse*), lire 250,000.

Capitolo 176. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 32,000.

Capitolo 177. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici, lire 220,000.

Capitolo 178. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2), lire 525,000.

Capitolo 179. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2), lire 175,000.

Capitolo 180. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8), lire 47,750.

Capitolo 181. Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno. (Legge 18 luglio 1911, n. 836) (*Spesa riparativa*), per memoria.

Spese per la pubblica beneficenza. — **Capitolo 182.** Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza, lire 8,910.

Capitolo 183. Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, numero 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso articolo 2, per memoria.

Capitolo 184. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Spese per la sanità pubblica. — **Capitolo 185.** Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'inter-